

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021

**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PARRINI**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati un subemendamento all'emendamento 3.0.1000 del Governo e 64 subemendamenti all'emendamento 9.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono pervenuti gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2) e 9.100/64 (testo 2), pubblicati in allegato, e che sono stati ritirati gli emendamenti 5.1, 6.1 e 6.2, il subemendamento 9.100/11 e l'ordine del giorno G/2409/3/1. Avverte infine che il senatore Ruotolo ha aggiunto la propria firma al subemendamento 9.100/26.

Poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti, saranno poste in votazione solo le proposte di modifica su cui relatore e Governo esprimeranno un parere contrario.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Propone di accantonare l'emendamento 1.4 (testo 2). Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14. Propone di accantonare l'emendamento 1.15 (testo 2). Esprime altresì parere contrario 1.16. Propone di accantonare l'emendamento 1.0.1. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.0.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **GRIMANI** (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) sottolinea che l'emendamento in esame, come del resto gli altri a sua prima firma riferiti all'articolo 1, sono volti a eliminare l'obbligo di esibizione della certificazione verde. A suo avviso, infatti, si tratta di uno strumento inutile, considerato che - per ammissione dello stesso presidente dell'Istituto superiore di sanità - anche i vaccinati sono contagiosi, tanto da rendere necessaria la terza dose di vaccino. A nome del Gruppo, quindi, annuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.4 (testo 2) resta accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

L'emendamento 1.5 decade per assenza del proponente.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.6, che risulta respinto.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.7 e lo ritira.

L'emendamento 1.8 (testo 2) è accantonato.

Il senatore **GRIMANI** (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 è respinto.

L'emendamento 1.13 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 è respinto.

L'emendamento 1.15 (testo 2) è accantonato.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento 1.15 (testo 2), sebbene al momento accantonato, in quanto è il più rilevante, dal punto di vista politico, tra le proposte di modifica presentate dal Gruppo M5S. In attesa della predisposizione di specifici protocolli di sicurezza, si introducono per legge misure per consentire l'aumento della capienza in tre settori particolarmente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia: fiere, convegni e congressi, discoteche.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.16 e lo ritira.

L'emendamento 1.0.1 è accantonato.

L'emendamento 1.0.2 decade per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. Per quanto riguarda gli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, nonché 2.0.8, quasi identico ai precedenti, recanti disposizioni relative alla capienza dei bus turistici proposte da quasi tutti i Gruppi, preannuncia un orientamento favorevole, ma per il momento ritiene preferibili accantonarli.

Il sottosegretario BINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3. Sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8, il parere del Governo, dopo una approfondita istruttoria, resta contrario. Tuttavia, concorda sulla proposta di accantonamento del relatore.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.0.2.

L'emendamento 2.0.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore TONINELLI (M5S) ricorda di aver chiesto la rivalutazione del giudizio di inammissibilità sull'emendamento 2.0.10.

Il PRESIDENTE precisa che nel corso del pomeriggio incontrerà il Presidente del Senato per una valutazione congiunta sulle inammissibilità, in vista dell'esame in Assemblea, e in quell'occasione saranno riconsiderati anche gli emendamenti 2.0.10 e 4.0.1, di cui è stata chiesta la riammissione all'esame.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di accantonare gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, in quanto è in corso un ulteriore approfondimento. Propone di accantonare altresì il subemendamento 3.0.1000/1 e, di conseguenza, l'emendamento del Governo 3.0.1000.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, nonché il subemendamento 3.0.1000/1 e l'emendamento del Governo 3.0.1000 sono quindi accantonati.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono tutti improponibili o inammissibili.

Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di riammettere all'esame l'emendamento 4.0.5.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di accantonare l'emendamento 5.2.

L'emendamento 5.2 è accantonato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 6, in quanto precedentemente ritirati, si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di accantonare l'emendamento 7.1.

L'emendamento 7.1 è accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 e propone di accantonare l'emendamento 8.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto.

L'emendamento 8.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 9.100 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9, nonché dell'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/1, 9.100/2, 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6, 9.100/7, 9.100/8, 9.100/9, 9.100/10, 9.100/12, 9.100/13, 9.100/14, 9.100/15, 9.100/16, 9.100/17, 9.100/18, 9.100/19, 9.100/20, 9.100/21, 9.100/22, 9.100/23, 9.100/24 e 9.100/25. Propone di accantonare i subemendamenti 9.100/26, 9.100/27, 9.100/28 e 9.100/29.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 9.100/30. Propone di accantonare i subemendamenti 9.100/31 e 9.100/32. Invita a ritirare il subemendamento 9.100/33. Il parere è favorevole sul subemendamento 9.100/34. Propone di accantonare gli identici 9.100/35 e 9.100/36, anticipando un parere favorevole qualora fossero riformulati nello stesso testo dei subemendamenti identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, su cui il parere è favorevole.

Esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/41, 9.100/42 e 9.100/43. Invita i proponenti dei subemendamenti identici 9.100/44 e 9.100/45 a riformularli come gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50, su cui il parere è favorevole.

Propone di accantonare il subemendamento 9.100/51. Esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/52, 9.100/53, 9.100/54, 9.100/55, 9.100/56, 9.100/57, 9.100/58, 9.100/59, 9.100/60 e 9.100/61. Esprime quindi parere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63. Propone di accantonare il subemendamento 9.100/64 (testo 2). Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 9.0.1.

Il sottosegretario **BINI** esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/1, 9.100/2, 9.100/3, 9.100/4, 9.100/5, 9.100/6, 9.100/7, 9.100/8, 9.100/9, 9.100/10, 9.100/12, 9.100/13, 9.100/14, 9.100/15, 9.100/16, 9.100/17, 9.100/18, 9.100/19, 9.100/20, 9.100/21, 9.100/22, 9.100/23, 9.100/24 e 9.100/25. Propone di accantonare i subemendamenti 9.100/26, 9.100/27, 9.100/28 e 9.100/29. Esprime parere favorevole sul subemendamento 9.100/30. Propone di accantonare i subemendamenti 9.100/31 e 9.100/32.

Esprime parere contrario sul subemendamento 9.100/33 e favorevole sul subemendamento 9.100/34. Propone di accantonare gli identici 9.100/35 e 9.100/36, nonché gli identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40. Esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/41, 9.100/42 e 9.100/43. Propone di accantonare i subemendamenti identici 9.100/44 e 9.100/45, come anche gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 e il subemendamento 9.100/51. Esprime parere contrario sui subemendamenti 9.100/52, 9.100/53, 9.100/54, 9.100/55, 9.100/56, 9.100/57, 9.100/58, 9.100/59, 9.100/60 e 9.100/61. Esprime parere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63. Propone di accantonare il subemendamento 9.100/64 (testo 2). Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*) ritira i subemendamenti 9.100/5 e 9.100/18.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) chiede al Governo il motivo della contrarietà sul subemendamento 9.100/6, che è volto a limitare la possibilità di diffusione dei dati personali. Infatti, l'ampliamento della base giuridica per il trattamento dei dati personali rischia di consentirne la diffusione a qualsiasi amministrazione, in base a un semplice atto amministrativo di portata generale.

Il sottosegretario **BINI** precisa che il Ministero dell'interno ha espresso parere contrario in quanto tende a depotenziare i contenuti di semplificazione relativi alla base giuridica di legittimazione riferita ai trattamenti in ambito pubblico, disciplinati dal regolamento generale europeo; la contrarietà del Ministero della salute è invece motivata dalla irragionevolezza dell'esclusione della diffusione dal novero dei trattamenti consentiti

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) manifesta la sua sorpresa per il parere contrario del Ministero della salute, in quanto proprio i dati sanitari meriterebbero una tutela più stringente e rigorosa. Chiede una ulteriore riflessione sulla proposta di modifica.

Il sottosegretario **SILERI** ribadisce il parere contrario sia del Ministero della salute, sia del Ministero dell'interno.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la diffusione di dati personali al pubblico è normata non dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2-*ter* del decreto legislativo n. 196 del 2003, cui si riferisce il subemendamento 9.100/6, bensì dal comma 3 del medesimo articolo 2-*ter*. Tale disposizione viene modificata dall'emendamento 9.100 proprio con la previsione che in questi casi sia data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione, in modo da consentirne l'intervento, nel caso in cui le finalità non siano legittime.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) si dichiara soddisfatta della precisazione del relatore e, pertanto, ritira il subemendamento 9.100/6.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/1.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) ritiene che il nuovo articolo 9 del decreto-legge, oltre a essere assolutamente non omogeneo con la restante parte del provvedimento, finisce per compromettere in modo grave la tutela della riservatezza dei dati personali. Infatti, con le modifiche che si intendono apportare, si consente il trattamento dei dati personali a tutte le amministrazioni, persino ai gestori di servizi pubblici, purché risulti necessario per l'adempimento di un compito che - a insindacabile giudizio di tali amministrazioni - sia svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a esse attribuiti. A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto favorevole sul subemendamento 9.100/1.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/1 è respinto.

Il subemendamento 9.100/2 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/3 e 9.100/4 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/7.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) ritiene opportuno escludere le società a controllo pubblico statale e i gestori di servizi pubblici dal novero delle amministrazioni cui è consentito il trattamento dei dati personali.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che si fa riferimento solo alle società a controllo pubblico statale, quindi sono esclusi soggetti privati, come per esempio i gestori nel settore della telefonia o dell'elettricità.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/7 è respinto.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) ritira i subemendamenti 9.100/8 e 9.100/9.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/10 è respinto.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) ritira il subemendamento 9.100/12.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 9.100/13.

Il subemendamento 9.100/14 decade per assenza della proponente.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/15 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/16.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) sottolinea che, nella comunicazione dei dati personali relativi alla salute, bisogna escludere non solo gli "elementi identificativi diretti", ma anche quelli "tali da portare all'identificazione di una persona". Auspica, quindi, l'approvazione del subemendamento in esame.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, ritenendo che la salvaguardia dei dati sanitari debba essere più stringente.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/16 è respinto.

Il subemendamento 9.100/17 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/19, 9.100/20, 9.100/21 e 9.100/22 sono respinti.

Il subemendamento 9.100/23 decade per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/24 e 9.100/25 sono respinti.

I subemendamenti 9.100/26, 9.100/27, 9.100/28, 9.100/29, 9.100/30, 9.100/31 e 9.100/32 sono accantonati.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) ritira il subemendamento 9.100/33 auspicando che la modifica venga introdotta in sede di coordinamento.

Restano accantonati il subemendamento 9.100/34, gli identici 9.100/35 e 9.100/36, nonché gli identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/41 è respinto.

I subemendamenti 9.100/42 e 9.100/43 decadono per assenza della proponente.

I subemendamenti identici 9.100/44 e 9.100/45, gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 e il subemendamento 9.100/51 sono accantonati.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/52 è respinto.

Il subemendamento 9.100/53 decade per assenza della proponente.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/54, 9.100/55, 9.100/56, 9.100/57 e 9.100/58 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/59.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole, in quanto la modifica riguarda il trattamento dei dati per patologie.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/59 è respinto.

Il subemendamento 9.100/60 decade per assenza della proponente.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.100/61.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) osserva che con le modifiche apportate si arreca un grave *vulnus* alla tutela dei dati relativi alla salute, consentendo al Ministero della salute di trattare anche i dati diversi da quelli sanitari. Si corre il rischio, così, che qualche operatore possa fare uso di queste informazioni sensibili.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/61 è respinto.

Restano accantonati i subemendamenti 9.100/62, 9.100/63 e 9.100/64 (testo 2), nonché l'emendamento 9.0.1.

Restano accantonati anche gli emendamenti da 9.1 a 9.71, che comunque sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA*

Il **PRESIDENTE** avverte che è stata convocata una ulteriore seduta per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2409

Art. 1

**1.4 (testo 2)**

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, dopo le parole: "è consentito" inserire le seguenti: "anche senza posti a sedere preassegnati ed"*

**1.8 (testo 2)**

Perosino, Vitali

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ricircolo dell'aria», inserire le seguenti: «oppure sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2».*

**1.15 (testo 2)**

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Lanzi

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) l'articolo 7, è sostituito con il seguente:

**«Articolo 7**

*(Fiere, convegni e congressi)*

1. In zona bianca, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, è consentito, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In caso di mancanza di limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. In zona bianca, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In zona gialla, per gli eventi di cui al periodo precedente, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia per i soggetti non abitualmente conviventi, sia per il personale, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

3. Nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e resta fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa.»;

2) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale da ballo e delle discoteche, a decorrere dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento consentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone al metro quadrato.».

#### Art. 3

##### **3.0.1000/1**

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

*All'emendamento 3.0. 1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto."

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo «3-bis» con la seguente: «Interventi connessi con l'emergenza sanitaria».*

##### **3.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 3-bis**

*(Risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria)*

1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

#### Art. 9

##### **9.100/1**

[Malan](#)

*All'emendamento 9.100, capoverso "Art. 9", comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

##### **9.100/2**

[Granato](#)

*1. All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a):

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o, nei casi espressamente previsti dalla legge, di regolamento.»;

2) i numeri 2), 3) e 4) sono soppressi;

b) la lettera b) è soppressa;

c) la lettera c) è soppressa;

d) la lettera d) è soppressa;

e) alla lettera e):

1) il numero 1) è soppresso;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente: «2) al comma 2, dopo le parole »disposizioni di legge« sono inserite le seguenti: », o nei casi espressamente previsti dalla legge, di regolamento,«;

f) la lettera f) è soppressa;

- g) la lettera g) è soppressa;
- h) la lettera l) è soppressa;
- i) la lettera m) è soppressa;
- 2. Al comma 3), la lettera a) è soppressa.

3. I commi 4 e 5 sono soppressi.

#### **9.100/3**

Malan

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da "e dopo le parole" al termine del numero.*

#### **9.100/4**

Malan

*All'emendamento 9.100, capoverso "Art. 9", comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente sopprimere il numero 3).*

#### **9.100/5**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

*All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dei dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, e».*

#### **9.100/6**

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

*All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-bis.» premettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».*

#### **9.100/7**

Malan

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole "nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato,».*

#### **9.100/8**

Valente

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis), dopo le parole «nonché da parte» inserire le seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».*

#### **9.100/9**

Valente

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis)», dopo le parole «libero mercato» inserire le seguenti «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di euro,».*

#### **9.100/10**

Malan

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole "è anche consentito se" con le seguenti: «non è comunque consentito, se non per specifica disposizione di legge anche qualora».*

**9.100/11**

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

**9.100/12**

Valente

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2016/679».

**9.100/13**

Vitali, Pagano

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.»

Conseguentemente sono soppresse le seguenti parole "o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale".

**9.100/14**

Angrisani

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire le parole «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

**9.100/15**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera b).

**9.100/16**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole «elementi identificativi diretti», inserire le seguenti: «o comunque tali da portare all'identificazione di una persona.».

**9.100/17**

Angrisani

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f), la lettera g), il numero 1) alla lettera l) e la lettera m).

**9.100/18**

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1 sopprimere le lettere d), f), g), m).

**9.100/19**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera d)

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

**9.100/20**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera e).

**9.100/21**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso "«Art. 9», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.

**9.100/22**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.

**9.100/23**

Verducci

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi, gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione d'impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento.".»

**9.100/24**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera f).

**9.100/25**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera g).

**9.100/26**

De Petris, Ruotolo

All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, lettera h) apportare le seguenti modificazioni:

- a) alle parole «registrazioni audio» premettere le seguenti «comunicazioni private»;
- b) dopo le parole «dell'art. 612-ter» inserire le seguenti « e dell'art. 617- septies».

**9.100/27**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicazione o diffusione» inserire la seguente: «anche»;
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.»;
- c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle registrazioni audio, immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.»;
- d) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Quando l'invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o diffusione dei dati di cui al comma 1 avviene attraverso piattaforme digitali.».

**9.100/28**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis», comma 1, dopo le parole: «pubblicazione o diffusione» inserire la seguente: «anche».

**9.100/29**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «attraverso piattaforme digitali»;
- b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.»;
- c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle registrazioni audio, immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.»;
- d) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Quando l'invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o diffusione dei dati di cui al comma 1 avviene attraverso piattaforme digitali,».

**9.100/30**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in violazione dell'art. 612-ter del codice penale».

**9.100/31**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), capoverso «Art. 144-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.».

**9.100/32**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), capoverso «Art. 144-bis», al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle registrazioni audio, immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

**9.100/33**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), capoverso «Art. 144-bis», comma 4, dopo la parola «segnalazione», sopprimere il segno di interpunzione «,».

**9.100/34**

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

All'emendamento 9.100, al capoverso «Articolo 9», comma 1, lettera h), capoverso «Art. 144-bis», comma 4, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

### **9.100/35**

Pagano

All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

h-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **9.100/36**

Barbaro, Malan

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h- bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

h- ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d) , le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:*

«7-bis . Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h- bis) ed h- ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **9.100/37**

Bagnai, Riccardi, Grassi

All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

h-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*  
«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h- bis) e h-ter) e' autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.100/40**

Margiotta

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) e i-bis) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **9.100/38**

Bressa

All'emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

h-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.100/39**

Barbaro, Malan

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

h-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.100/41**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, sopprimere la lettera i).

### **9.100/42**

Angrisani

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, alla lettera i), capoverso «5-bis», sostituire le parole «espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» con le seguenti: «le modalità del trattamento, anche in via generale».

#### **9.100/43**

Angrisani

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, alla lettera i), capoverso «5-ter», alinea, sostituire le parole «e comunque» con la seguente: «, salvo».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «o delle leggi di conversione dei decreti-legge».

#### **9.100/44**

Pagano

All'emendamento 9.100, al capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 156:

- 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";
- 2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";
- 3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **9.100/45**

Barbaro, Malan

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i -bis) all'articolo 156:

- 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: " A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";
- 2) al comma 4, le parole: "venti unità" , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";
- 3) al comma 5, le parole: "venti unità" , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis . Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i -bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **9.100/46**

Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»;

b) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **9.100/47**

[Bagnai, Riccardi, Grassi](#)

All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera i) ,inserire la seguente:

«i -bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:" A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente e` stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole:"venti unita` " , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole:"venti unita` " , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis . Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) e` autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.100/48**

[Margiotta](#)

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **9.100/49**

[Bressa](#)

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: «quaranta unità»;

3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: «quaranta unità».

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **9.100/50**

[Barbaro, Malan](#)

*All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1, dopo la lettera i) , inserire la seguente:*

«i -bis) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: " A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

2) al comma 4, le parole: "venti unità" , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

3) al comma 5, le parole: "venti unità" , sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

*Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis . Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **9.100/51**

[Valente](#)

*All'emendamento 9.100, capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) all'articolo 156, comma 2, la parola "centosettantadue" è sostituita con la seguente: "duecentosettanta"».

#### **9.100/52**

[Malan](#)

*All'emendamento 9.100, capoverso "Art. 9", comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).*

#### **9.100/53**

[Angrisani](#)

*All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», al comma 1 sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) All'articolo 170, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non osservando» e dopo le parole: «legge 25 ottobre 2017, n. 163», sono aggiunte le seguenti: «, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento».».

#### **9.100/54**

[Malan](#)

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, sopprimere la lettera a).*

#### **9.100/55**

[Malan](#)

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**9.100/56**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

**9.100/57**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, sopprimere la lettera a).

**9.100/58**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, sopprimere la lettera b).

**9.100/59**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 4, lettera c), sopprimere la parola: «direttamente».

**9.100/60**

Angrisani

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 7.

**9.100/61**

Malan

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», comma 7, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

**9.100/62**

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) all'articolo 1, comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza operatore".

**9.100/63**

Valente

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole »mediante operatore con l'impiego del telefono« sono inserite le seguenti: »nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,«;

b) all'articolo 1, comma 5, le parole »mediante operatore con l'impiego del telefono« sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole »o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche« sono inserite le seguenti »con o senza l'intervento di un operatore umano«;

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: »attività di call center« sono inserite le seguenti: », per chiamate con o senza operatore,«.»

### **9.100/64 (testo 2)**

Ferrari, Valente

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo

4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

7-quinqüies. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater non si applicano ai trattamenti effettuati dalle forze di polizia a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.»

### **9.100/64**

Ferrari, Valente

*All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

## 9.100

Il Relatore

### 1. Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.";

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

b) All'articolo 2-sexies, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

c) All'articolo 2-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

d) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;

e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo

consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per nove mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.";

i) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

l) all'articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.";

3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione

della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

m) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

n) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arrega un concreto documento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

b) all'articolo 45:

1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arrega un concreto documento a uno o più interessati";

3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

5. Gli articoli 2-*ter*, comma 1, 2-*sexies*, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021  
**297<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

Presidenza del Presidente  
**PARRINI**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca', il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, il sottosegretario di Stato per la salute Sileri e il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

IN SEDE REFERENTE

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che, a seguito di una valutazione congiunta con il Presidente del Senato, sono stati riammessi all'esame gli emendamenti 2.0.10 e 4.0.1.

Comunica che l'emendamento 5.2 e i subemendamenti 9.100/26 e 9.100/27 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che gli emendamenti 1.4 e 1.15 e il subemendamento 9.100/64 sono stati riformulati in altrettanti testi 3, anch'essi pubblicati in allegato. Successivamente, l'emendamento 1.4 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4, pubblicato in allegato.

Avverte infine che la Commissione bilancio ha espresso parere su una parte degli emendamenti, ed è riunita in questo momento per proseguire l'esame in sede consultiva.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Il relatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 (testo 4) e 1.8 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.15 (testo 3). Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) ribadisce che il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo all'emendamento 1.15 (testo 3). Sottolinea che il testo è stato più volte riformulato, espungendo tra l'altro il riferimento alle discoteche, proprio per ottenere una valutazione positiva da parte del Governo. Si tratta di uniformare la disciplina, in attesa di una circolare del Ministero della salute che ancora non è stata emanata. In ogni caso, ritiene incomprensibile che la contrarietà del Ministero del turismo finisca per prevalere sul parere favorevole del Ministero della salute, che dovrebbe avere una competenza prevalente, in considerazione del tema trattato.

Il sottosegretario BINI precisa che, mentre sul testo 3 il parere del Ministero della salute era favorevole e quello del turismo contrario, su di un'ipotesi di ulteriore riformulazione, poi non

depositata, 4 le posizioni si sono invertite. Pertanto, propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 1.15 (testo 3), in attesa di trovare un accordo tra Ministeri.

E' posto ai voti l'emendamento 1.0.1, che risulta approvato.

Restano accantonati gli emendamenti 1.4 (testo 4), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 3), sui cui non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull'emendamento 2.0.8, quasi identico ai precedenti, recanti disposizioni relative alla capienza dei bus turistici, in quanto la modifica è stata proposta da tutti i Gruppi. Chiede di accantonare l'emendamento 2.0.10.

Il sottosegretario BINI esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull'emendamento 2.0.8. Considerato che invece il relatore ha espresso parere favorevole, ritiene preferibile accantonare questi emendamenti.

Restano quindi accantonati gli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7, nonché gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.10.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4. Chiede di accantonare ulteriormente il subemendamento 3.0.1000/1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 3.2.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto.

L'emendamento 3.4 decade per assenza dei proponenti.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Su richiesta del relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 4.0.1 è ulteriormente accantonato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 5.2 (testo 2) è ulteriormente accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7, precedentemente accantonato.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.1.

Anche il sottosegretario BINI si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 8, precedentemente accantonato.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 8.2.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.2 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'emendamento 9.100 del relatore e ai relativi subemendamenti precedentemente accantonati, sui quali resta sospeso il parere della Commissione bilancio.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.100/26 (testo 2), 9.100/27 (testo 2) e 9.100/30 (testo 2). I subemendamenti 9.100/28, 9.100/29, 9.100/31 e 9.100/32 potrebbero risultare preclusi dalla eventuale approvazione del subemendamento 9.100/27 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento 9.100/34, così come sugli identici 9.100/35 e 9.100/36, se riformulati nello stesso testo dei subemendamenti identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40. Anche gli emendamenti 9.100/44 e 9.100/45 dovrebbero essere riformulati come i successivi, identici tra loro. Da 9.100/46 a 9.100/50.

Propone di accantonare il subemendamento 9.100/51. Esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.100/62, 9.100/63 e 9.100/64 (testo 3).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dei subemendamenti identici 9.100/35 e 9.100/36, degli identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, degli identici 9.100/44 e 9.100/45 e degli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50, che propone di accantonare in attesa di una proposta di riformulazione da parte del Ministero dell'economia.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 9.100 del relatore.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile, se del caso, a riformulare i subemendamenti 9.100/35 e 9.100/40 nel senso indicato dal relatore.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) ritira i subemendamenti 9.100/36 e 9.100/45.

Restano quindi ulteriormente accantonati i subemendamenti 9.100/26 (testo 2), 9.100/27 (testo 2), 9.100/28, 9.100/29, 9.100/30 (testo 2), 9.100/31, 9.100/32, 9.100/34, 9.100/35 (testo 2), gli identici 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, 9.100/44, gli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50, i subemendamenti 9.100/51, gli identici 9.100/62 e 9.100/63, 9.100/64 (testo 3), nonché gli emendamenti 9.100 e 9.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 17,30 di oggi, o comunque al termine dei lavori d'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. 2409

Art. 1

**1.4 (testo 4)**

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.»*

**1.4 (testo 3)**

Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «anche senza posti a sedere preassegnati, con obbligo di adottare misure idonee ad evitare assembramenti.»*

**1.15 (testo 3)**

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno, Lanzi

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) l'articolo 7, è sostituito con il seguente:*

**«Articolo 7**

*(Fiere, convegni e congressi)*

1. In zona bianca e gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, è consentito, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In caso di mancanza di limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. In zona bianca, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In zona gialla, per gli eventi di cui al periodo precedente, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia per i soggetti non abitualmente conviventi, sia per il personale, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

3. Nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e resta fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa.».

Art. 5

**5.2 (testo 2)**

Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 100 unità di cui 40»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive» con le seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti: «euro 409.648».

Art. 9

### **9.100/26 (testo 2)**

[De Petris, Ruotolo](#)

All'emendamento 9.100, al comma 1, capoverso «art. 9», al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 3, dopo le parole:«immagini o video» inserire le seguenti: «o altri documenti informatici»;

b) al comma 2 dopo le parole: «le immagini o i video» inserire le seguenti: «o gli altri documenti informatici».

### **9.100/27 (testo 2)**

[Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli](#)

All'emendamento 9.100, comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 144-bis» dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.».

### **9.100/64 (testo 3)**

[Ferrari, Valente](#)

All'emendamento 9.100, capoverso «Art. 9», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

7-ter. La sospensione di cui al comma 7-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

7-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 7-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

7-quinqies. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché

di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*) del medesimo decreto.»

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
MERCLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021  
**298ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*  
**IN SEDE REFERENTE**

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 17 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato il subemendamento 9.100/100 e la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicati in allegato. Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su tutte le proposte di modifica accantonate.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti in votazione gli emendamenti 1.4 (testo 4) e 1.8 (testo 2), che risultano approvati.

Il sottosegretario SILERI precisa che l'emendamento 1.8 (testo 2) aveva ottenuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, in assenza di una relazione tecnica, che ora è disponibile e consentirà di esprimere un parere non ostativo all'Assemblea.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) ritira l'emendamento 1.15 (testo 3) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2409/4/1, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2409/4/1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) conferma il parere favorevole sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e sull'emendamento 2.0.8, che il senatore CUCCA fa proprio e riformula in un testo 2, identico ai precedenti, pubblicato in allegato. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.10.

Il sottosegretario BINI conferma il parere contrario sugli emendamenti identici 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e 2.0.8 (testo 2). Sottolinea che era stata valutata la possibilità dell'accoglimento di un ordine del giorno sulla questione della capienza dei bus turistici, ma in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che registra il picco più alto degli ultimi sei mesi proprio nella giornata odierna, sarebbe inopportuno dare un segnale di allentamento delle restrizioni. In ogni caso, il Governo assicura un intervento a favore di questo settore, non appena la situazione sanitaria lo consentirà.

Sull'emendamento 2.0.10, esprime parere contrario.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) comprendendo le ragioni del Governo, ritira l'emendamento 2.0.4, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2409/5/1, con l'auspicio che il Governo possa quanto prima affrontare questa criticità che si trascina ormai da troppo tempo.

Si passa alla votazione.

Il senatore **MALAN** (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7 e l'emendamento 2.0.8 (testo 2), risultano respinti.

Il RELATORE osserva come, a seguito della reiezione degli altri emendamenti identici, l'esame dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.0.4 è precluso.

L'ordine del giorno G/2409/5/1 è dichiarato precluso.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) esprime il proprio rammarico e annuncia che ripresenterà l'ordine del giorno per l'esame in Assemblea, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario BINI assicura che l'orientamento del Governo sulla materia in esame è in linea con quello espresso dalla Commissione e che la questione sarà affrontata appena possibile.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*) a nome del Gruppo della Lega, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.0.10.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 3 e al relativo subemendamento, precedentemente accantonati.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*) riformula il subemendamento 3.0.1000/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 3.0.1000/1 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del relatore, è quindi posto ai voti l'emendamento 3.0.1000 del Governo, come modificato, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) chiede le ragioni della contrarietà di relatore e Governo. L'emendamento, infatti, non comporta ulteriori oneri né un innalzamento dell'età pensionabile, ma si limita a consentire il prolungamento in servizio del personale sanitario presso le aziende sanitarie locali, soprattutto con riferimento ai direttori generali, qualora gli organi competenti lo ritengano necessario e opportuno.

Il sottosegretario BINI precisa che il parere contrario è stato espresso dal Ministero per la pubblica amministrazione. In attesa di un approfondimento, propone di accantonare ulteriormente l'emendamento in esame.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo opportuno un approfondimento, concorda sulla proposta di accantonamento.

L'emendamento 4.0.1 è quindi accantonato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.2 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) conferma il parere favorevole sui subemendamenti 9.100/26 (testo 2), 9.100/27 (testo 2) e 9.100/30. Invita i proponenti a ritirare i subemendamenti 9.100/28, 9.100/29, 9.100/31 e 9.100/32: a seguito della riformulazione del subemendamento 9.100/27 in un testo 2 non risulterebbero infatti preclusi o assorbiti dall'approvazione di quest'ultimo.

Conferma il parere favorevole sul subemendamento 9.100/34. Invita i proponenti dei subemendamenti 9.100/35, 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40 a riformularli per recepire il parere della Commissione bilancio. Analogamente, invita i proponenti degli identici 9.100/44 e 9.100/45 e degli identici 9.100/46, 9.100/47, 9.100/48, 9.100/49 e 9.100/50 a ritirarli o riformularli nello stesso testo dei subemendamenti 9.100/35, 9.100/37, 9.100/38, 9.100/39 e 9.100/40, con le modifiche proposte dalla Commissione bilancio.

Conferma il parere favorevole sugli identici 9.100/62 e 9.100/63 e sul subemendamento 9.100/64 (testo 3).

Il sottosegretario BINI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole sul subemendamento 9.100/100.

Posto ai voti, il subemendamento 9.100/26 (testo 2) è approvato.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*) ritira i subemendamenti 9.100/28 e 9.100/29.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 9.100/30.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*) ritira il subemendamento 9.100/32, rimarcando tuttavia la fondatezza della proposta di modifica, che intendeva consentire la conservazione di registrazioni audio, immagini e video a contenuto sessualmente esplicito per il tempo necessario all'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria, se necessario per l'esercizio dell'azione penale, come peraltro segnalato dal procuratore capo di Roma nel corso della sua audizione.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 9.100/34 e 9.100/27 (testo 2) sono approvati.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) riformula il subemendamento 9.100/35 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dalla Commissione bilancio e ritira il subemendamento 9.100/44.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*) riformula il subemendamento 9.100/37 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35 (testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/47.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula il subemendamento 9.100/38 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35 (testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/49.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) riformula il subemendamento 9.100/39 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35 (testo 2), e ritira il subemendamento 9.100/50.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), in assenza del proponente, fa propri i subemendamenti 9.100/40 e 9.100/48. Riformula il subemendamento 9.100/40 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35 (testo 2), e ritira i subemendamenti 9.100/48 e 9.100/51.

La senatrice **MANTOVANI** (*M5S*) riformula il subemendamento 9.100/46 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al subemendamento 9.100/35 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici 9.100/35 (testo 2), 9.100/37 (testo 2), 9.100/38 (testo 2), 9.100/39 (testo 2), 9.100/40 (testo 2) e 9.100/46 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici 9.100/62 e 9.100/63.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 9.100/64 (testo 3).

In esito a distinte votazioni, risultano approvati il subemendamento 9.100/100 e l'emendamento 9.100, come modificato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BINI accoglie l'ordine del giorno G/2409/1/1.

Invita quindi i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/2409/2/1, premettendo, ai primi due punti del dispositivo, le parole «valutare l'opportunità di» e inserendo, al terzo punto del dispositivo, le parole «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2409/2/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/2409/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, già accantonato.

Il sottosegretario BINI conferma il parere contrario, non essendo stato possibile un supplemento di istruttoria, per la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) ribadisce che la contrarietà del Governo risulta incomprensibile. Dopo aver stigmatizzato la mancanza di una spiegazione, annuncia che ripresenterà l'emendamento per l'esame in Assemblea.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo convincenti le considerazioni del senatore Cucca, dichiara a nome del Gruppo un voto favorevole.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) anticipa il proprio voto favorevole.

Il senatore **FLORIS** (*FIBP-UDC*) annuncia un voto favorevole, sottolineando che la misura risulta indispensabile in Sardegna, onde evitare carenze di organico tra i direttori generali delle aziende sanitarie.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), modificando il proprio parere, si rimette alla Commissione.

Il **PRESIDENTE** si associa alle considerazioni del senatore Cucca sulla opportunità di un chiarimento del Governo circa la sua contrarietà, sottolineando tuttavia che l'emendamento è stato riammesso all'esame a seguito di una valutazione con il Presidente del Senato svoltasi ieri pomeriggio e comunicata nella prima seduta utile, la primapomeridiana di oggi: i tempi per un approfondimento sono stati quindi particolarmente ristretti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

È quindi approvata la proposta di coordinamento Coord. 1.

La Commissione conferisce il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

**G/2409/2/1 (testo 2)**

Perosino, Anastasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

premessi che

le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023;

tenuto conto che

l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

b) valutare, in zona gialla, l'opportunità di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi

al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

**G/2409/4/1 [già em. 1.15 (testo 3)]**

[Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#), [Lanzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata - non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata;

si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi;

infine, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

si prevede, inoltre, anche l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento; viene, inoltre, introdotto per l'accesso a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili l'obbligo di certificato verde COVID-19;

considerato che:

nel testo del decreto in esame non sono state previste norme ad hoc per il comparto relativo allo svolgimento delle fiere, dei convegni e dei congressi;

il settore fieristico e congressuale resta ancora sottoposto alle limitazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono una capienza per eventi indoor al 50% della capienza massima; quest'ultima appare un'eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà nell'ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, al pari di altri settori, come quello della cultura;

ritenuto, peraltro, che:

centri congressi e fiere sono attività economiche e di impresa nelle quali si fa business, ma anche scienza, cultura;

le conseguenze negative derivanti dalle persistenti limitazioni generano ricadute devastanti non solo per le imprese, ma anche per l'occupazione e per l'intero indotto che gravita intorno al settore;

fiere e centri congressi sono un traino per l'economia del Paese e per lo sviluppo del turismo dall'estero;

impegna il Governo:

ad emanare, entro il 30 novembre 2021, gli aggiornamenti relativi ai protocolli e alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di prevedere la riapertura massima possibile, in relazione all'andamento della

curva epidemiologica, delle fiere in presenza, dei convegni e dei congressi ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

**G/2409/5/1 (già em. 2.0.4)**

Di [Girolamo](#), [Croatti](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Donno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

considerato che:

il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass.

Questa disciplina stringente appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Art. 2

**2.0.8 (testo 2)**

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Cucca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

Art. 3

### **3.0.1000/1 (testo 2)**

Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

*All'emendamento 3.0. 1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo «3-bis» con la seguente: «Interventi connessi con l'emergenza sanitaria».*

Art. 9

### **9.100/35 (testo 2)**

Pagano

*All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«*h-bis*) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

*h-ter)* all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera *d*), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *h-bis*) ed *h-ter*) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di

armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/37 (testo 2)**

[Bagnai, Riccardi, Grassi](#)

*All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«*h-bis*) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

*h-ter*) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera *d*), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *h-bis*) ed *h-ter*) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*7-ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/38 (testo 2)**

[Bressa](#)

*All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«*h-bis*) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo

periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

*h-ter)* all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera *d)*, le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *h-bis)* ed *h-ter)* è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/39 (testo 2)**

[Barbaro, Malan](#)

*All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«*h-bis)* all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

*h-ter)* all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera *d)*, le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/40 (testo 2)**

Margiotta

All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

h-ter) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/46 (testo 2)**

Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli

All'emendamento 9.100, al capoverso "Art. 9", comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

h-ter) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

2) al comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h-bis) ed h-ter) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **9.100/100**

IL RELATORE

All'emendamento 9.100, capoverso Art. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

all'alinea, sostituire le parole: «Al decreto legislativo» con le seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «con esclusione per le società pubbliche» con le seguenti: «con esclusione, per le società a controllo pubblico,» e le parole: «a essa attribuiti» con le seguenti: «ad esse attribuiti»;

alla lettera h), capoverso Art. 144-bis, comma 1, sostituire le parole: «dell'art. 612-ter» con le seguenti: «dell'articolo 612-ter» e le parole: «degli articoli 143 e 144» con le seguenti: «degli articoli 143 e 144 del presente codice»;

b) al comma 7, dopo le parole: «convertito, con modificazioni,» inserire la seguente: «dalla» e sostituire le parole: «decorso il quale può procedersi» con le seguenti: «decorso il quale si può procedere».

**COORD. 1**  
IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso 1, al sesto periodo, sostituire le parole: «articolo 80 del Regio decreto» con le seguenti: «articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

b) al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto periodo, dopo le parole: «senza ricircolo dell'aria» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

c) al numero 3), capoverso 2,  
al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata».

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» inserire le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «7 posizioni di dirigente sanitario» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «finanziariamente equivalenti» con le seguenti: «complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «incluso il segretario generale» con le seguenti: «incluso quello del segretario generale».

All'articolo 5, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di appartenenza» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche di provenienza» e le parole: «amministrazione di competenza» con le seguenti: «amministrazione di provenienza».

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si forniscono le indicazioni» con le seguenti: «sono fornite le indicazioni»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «derivanti dal comma 1, si provvede» con le seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e le parole: «all'attivazione, la locazione e la gestione» con le seguenti: «all'attivazione, alla locazione e alla gestione».

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in uso gratuito e perpetuo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

b) al comma 2,  
al primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2023 all'anno 2031» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «previsti dal presente comma, si provvede» con le seguenti: «previsti dal presente comma si provvede» e le parole: «del programma "Fondi di riserva speciale"» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;

*c)al comma 3, sostituire le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».*